

Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Indonesia

Concluso il 30 dicembre 1954

Entrato provvisoriamente in vigore il 10 gennaio 1955

(Stato 1° gennaio 1955)

Il Governo svizzero

e

il Governo indonesiano,

animati dal desiderio di sviluppare le relazioni economiche tra la Svizzera e l'Indonesia,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le parti contraenti prenderanno tutti i provvedimenti idonei a sviluppare il commercio tra i due Paesi, specialmente per quanto concerne i prodotti indicati negli elenchi allegati al protocollo commerciale relativo al presente accordo.

Nessuna disposizione del presente accordo esclude lo scambio delle merci non previste in detti elenchi o lo limita ai valori o quantità ivi indicati.

Art. 2

Le parti contraenti convengono che durante la validità del presente accordo lo scambio delle merci sarà fatto conformemente alle norme concernenti le importazioni e le esportazioni in vigore in ciascuno dei due Paesi.

Art. 3

Le parti contraenti convengono che le agevolzze e, pertanto, i permessi d'importazione e d'esportazione concessi da ciascuno dei due Paesi rispetto all'altro non saranno meno favorevoli di quelli concessi a qualsiasi altro Paese.

Art. 4

Allo scopo di facilitare l'esecuzione del presente accordo, le parti contraenti convengono di consultarsi su tutte le questioni concernenti il commercio tra i due Paesi.

RU 1955 65

¹ Dal testo originale inglese.

A tale scopo, essi istituiranno una commissione mista che si riunirà a domanda una delle parti contraenti a una data fissata di comune accordo, non oltre il termine di 45 giorni a contare dal deposito di detta domanda.

Art. 5

L'esecuzione del presente accordo è disciplinata da un protocollo ad esso allegato.

Art. 6

Il presente accordo estenderà i suoi effetti al Principato del Liechtenstein fino a tanto che questo sarà legato alla Svizzera da un trattato d'unione doganale.

Art. 7

Le disposizioni che precedono entrano provvisoriamente in vigore, il 1° gennaio 1955; esse avranno definitivamente effetto dopo uno scambio di note fra i due Governi e rimarranno in vigore per il periodo di un anno, ossia fino al 31 dicembre 1955.

Se, tre mesi prima dello spirare del termine della sua validità, nessuna delle parti contraenti avrà fatto conoscere l'intenzione di disdire il presente accordo, esso sarà tacitamente prorogato di volta in volta per un nuovo periodo di un anno.

Fatto e firmato a Berna il 30 dicembre 1954, in due esemplari originali in lingua inglese.

Il Presidente
della Delegazione svizzera:

Stopper

Il Presidente
della Delegazione indonesiana:

Oemarjadi Njotowijono

**Protocollo
commerciale**

La Delegazione svizzera e la Delegazione indonesiana si sono riunite dal 3 al 30 dicembre 1954 a Berna e hanno convenuto quanto segue:

1. Conformemente all'articolo 1 dell'accordo commerciale firmato in data d'oggi fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica indonesiana, gli elenchi A e B allegati al presente protocollo sono applicabili allo scambio delle merci tra i due paesi durante il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1955.
2. I permessi d'importazione e d'esportazione saranno rilasciati conformemente all'articolo 2 dell'accordo commerciale e agli elenchi A e B allegati al presente protocollo.

Permessi d'importazione e d'esportazione possono tuttavia essere rilasciati per altre merci che non siano quelle indicate in detti elenchi oppure per un valore o una quantità superiore a quelle in essi previsti.
3. Le agevolzze e, pertanto, i permessi d'importazione e d'esportazione concessi da ciascuno dei due Paesi verso l'altro non saranno meno favorevoli di quelli concessi a qualsiasi altro Paese.
4. Il Governo svizzero è disposto a svincolare l'importazione di qualunque merce d'origine indonesiana per la quale è o sarà concessa ai Paesi membri dell'Organizzazione europea di cooperazione economica la libertà d'importazione.
5. Le merci, per le quali non è stato possibile assegnare un contingente determinato allorché furono stabiliti gli elenchi, sono in essi contraddistinte con l'indicazione «p. m.». Le domande d'importazione e d'esportazione di esse saranno tuttavia tenute in considerazione dai due Governi.
6. Il presente protocollo entra provvisoriamente in vigore il 1° gennaio 1955. Esso avrà definitivamente effetto dopo uno scambio di note tra i due Governi e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 1955.

Fatto e firmato a Berna il 30 dicembre 1954, in due esemplari originali in lingua inglese.

Il Presidente
della Delegazione svizzera:

Stopper

Il Presidente
della Delegazione indonesiana:

Oemarjadi Njotowijono

Elenco A

Esportazione svizzera in Indonesia per l'anno 1955

N.	Designazione della merce	Valore in 1000 fr. s.
<i>I. Macchine</i>		
1	Macchine elettriche (idrauliche e termiche), macchine a combustione interna, compresi i motori Diesel	5000
2	Macchine tessili e accessori	1000
3	Macchine per l'arte grafica	375
4	Macchine per la lavorazione del legno e dei metalli	1000
5	Veicoli	p. m.
6	Macchine varie	1505
<i>II. Articoli di metallo</i>		
7	Lavori di alluminio, specialmente alluminio greggio e leghe di alluminio in sbarre e in forma di semifabbricati, fogli sottili, utensili casalinghi, articoli di sport, alluminio in pasta e in polvere	2100
8	Lampade a gas di petrolio	75
9	Prodotti semilavorati (tavole, strisce, verghe, fili, tubi, ecc.) di rame, zinco, nichelio e loro leghe	p. m.
10	Articoli di «décolletage»	100
11	Utensili a mano e di precisione, lime, utensili per macchine, porta-mandrini e altri porta-utensili	200
12	Irroratori agricoli	200
13	Grandi utensili compresi falci, seghe e coltelli per metalli e legno	50
14	Apparecchi casalinghi elettrici e altri (compresi i rasoi di sicurezza e i rasoi elettrici)	p. m.
15	Materiale telefonico (apparecchi per centrali, abbonati, ecc.)	75
16	Materiale per impianti elettrici, per disinserire la corrente elettrica, valvole, interruttori per cucine elettriche, «relais»	900
<i>III. Prodotti chimici e farmaceutici</i>		
17	Prodotti farmaceutici (compresi i prodotti a base di calcio o contenenti calcio), prodotti farmaceutici veterinari, vaccini e sieri	2700
18	Materie coloranti e prodotti intermedi per la fabbricazione di materie coloranti, per l'industria tessile, della carta e del cuoio	5000
19	Materie ausiliarie per l'industria tessile, del cuoio, della carta, farina di semi di carrube, alcole grasso	650
20	Prodotti antiparassitari	secondo domanda

N.	Designazione della merce	Valore in 1000 fr. s.
<i>IV. Macchine e materiale d'ufficio</i>		
21	Macchine da scrivere, da affrancare, duplicatori, macchine calcolatrici e contabili, ecc.	700
22	Macchine da disegnare, compassi e regoli calcolatori	50
<i>V. Tessili</i>		
23	Tessuti di cotone (velo, mussolina, organdi, ecc., anche ricamati), di seta, di seta artificiale, di fiocco, di lana e di lino	3000
24	Garza per stacci	secondo domanda
25	Nastri di seta e di seta artificiale, frange ricamate	75
26	Filati e filati ritorti di cotone, filati di rayon	200
27	Filati di cascami di seta e di seta naturale, anche per la vendita al minuto, filati di fiocco e filati sintetici tipo «schappe»	50
28	Filati ritorti di lino, filati intrecciati di cotone per l'industria della calzatura e del cuoio	50
<i>VI. Istrumenti di medicina e d'ottica, di precisione e di meccanica fina</i>		
29	Istrumenti e apparecchi medico-chirurgici (anche elettrici), compresi materiale oftalmologico, impianti per ospedali, apparecchi per raggi X, lampade a quarzo	500
30	Apparecchi cinematografici, fotografici e altri apparecchi d'ottica, obiettivi per apparecchi fotografici	secondo domanda
31	Istrumenti geodesici e fotogrammetrici, microscopi	300
32	Apparecchi radiofonici, compresi gli apparecchi riceventi per uso privato, grammofooni, cambiadischi, apparecchi elettro-acustici, apparecchi di intercomunicazione per micro-altoparlanti; pick-up, ecc.	100
33	Orologi grandi, compresi orologi di controllo, orologi elettrici; pendole caricabili ogni 8 giorni	50
34	Contatori di gas, d'acqua, di vapore, ecc.	secondo domanda
35	Contatori elettrici, orologi cambia-tariffe, telecomandi a frequenza musicale	535
36	Istrumenti per misurare, meccanici ed elettrici	300
37	Orologi, sveglie e forniture per «rhabillage»	2500
<i>VII. Alimentazione</i>		
38	Latte naturale in scatole, alimenti dietetici e latte medicinale (prodotti speciali a base di latte per bambini)	1000
<i>VIII. Merci varie come</i>		
39	Bestiame d'allevamento, vini naturali, formaggio in scatola, in forme, formaggio d'erbe di Glarona; cioccolata; conserve di carne, di ravioli, di frutta e di legumi; minestre condensate, preparazioni di estratti di carne	

N.	Designazione della merce	Valore in 1000 fr. s.
	Essenze e aromi sintetici, cosmetici, alcole metilico, urea, formolo, resine sintetiche, clorato di potassio, inchiostro da stampa, solfato d'ammonio Fiocco e altre fibre tessili in fiocchi o granulati; fazzoletti, filati di lana, tessuti ed articoli di lana; cravatte Raccordi per tubi, cuscinetti a sfere, termometri, igrometri, manometri, scaldavivande a petrolio, macchine da cucire casalinghe, elettriche e altre; aghi per macchine da cucire, lampade a fluorescenza, dischi e matrici per la pressione di dischi da grammofo, irroratori e spolverizzatori a motore per insetticidi, siringhe per iniezioni, aghi chirurgici e ipodermici, bilance di precisione, elettrodi e apparecchi per la saldatura Spazzole e pennelli, materie isolanti e per calafatare, articoli di mica, fibre vulcanizzate, «presspan», «cartogen», «transformer-board», abrasivi applicati, fili isolati, bottoni ed altri articoli di resine e di corno artificiali, articoli per dentisti, compresi i denti artificiali; carte, comprese le carte, fotografiche; pellicole e altri articoli fotografici, pellicole documentarie e altre, tempera-lapis e macchine per temperare lapis, matite e portamine, mine; armature per occhiali; accendisigari da tasca e da tavola e accessori; «catgut», calzature, ecc.	2000

Osservazioni all'Elenco A

1. ad N. 6:

Sono compresi in questo contingente: macchine daimpacchettare e macchine per le industrie alimentari;apparecchi e centrifugatrici per l'analisi del latte,centrifugatrici elettriche da laboratorio, butirrometri.

2. ad N. 11 e 36:

I contingenti N. 11 e 36 sono amministrati congiuntamente come se costituissero un unico contingente.

3. ad N. 39

Nel contingente N. 39 è compreso un importo di 115 000 franchi svizzeri per essenze e aromi sintetici.

*Elenco B***Esportazioni indonesiane in Svizzera per l'anno 1955**

N.	Designazione della merce	Quantità in tonnellate	Valore in 1000 fr. s.
1	Capoc	150	570*
2	Canna d'India di ogni genere	—	500
3	Oli essenziali	—	600
4	Copra	5 000	3 450*
6	Scorza di quinquina e suoi prodotti	—	11 000
5	Tabacco	—	300
7	Caucciù	3 500	5 235*
8	Pepe	—	800
9	Spezie, altre che il pepe	—	200
10	Tè	—	1 000
11	Caffè	1 200	5 500*
12	Stagno	—	4 500
13	Gomme e resine	—	150
14	Olio di palma	2 000	1 575*
15	Tapioca	p. m.	p. m.
16	Cuoi e pelli	—	300
17	Fibre, altre che il capoc	—	200
18	Prodotti vari, compresi arac, minerali di manganese, fave di cacao, semi di ricino, trecce e cappelli, formelle di copra, legno, piante medicinali, semi di arachidi e altri semi oleosi, noci di cocco essiccate, ecc.	—	2 000
* Valore di stima.			

**Protocollo
concernente il servizio dei pagamenti tra la Confederazione Svizzera e
la Repubblica d'Indonesia**

Considerato che:

1. la Repubblica d'Indonesia, per quanto concerne i Paesi membri dell'Unione europea di pagamenti, presentemente è compresa nell'area monetaria olandese nel senso dell'articolo 2 dell'accordo del 19 settembre 1950² per la creazione di un'Unione europea di pagamenti e che pertanto dev'essere considerata membro associato dell'Unione europea di pagamenti;
2. i pagamenti tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Indonesia sono presentemente disciplinati dall'accordo per i pagamenti tra la Confederazione Svizzera e i Paesi Bassi, conchiuso il 24 ottobre 1945;³

il Governo svizzero e il Governo indonesiano, riferendosi all'accordo commerciale firmato in data d'oggi tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Indonesia, hanno convenuto, per ciò che concerne il servizio dei pagamenti tra i due Paesi, quanto segue.

Art. 1

I pagamenti tra i due Paesi continuano ad essere eseguiti nell'ambito dell'accordo del 19 settembre 1950⁴ per la creazione di un'Unione europea di pagamenti e conformemente alle disposizioni dell'accordo per i pagamenti tra la Confederazione Svizzera e i Paesi Bassi, conchiuso il 24 ottobre 1945;⁵

Durante la validità del presente protocollo, i pagamenti che vi si riferiscono sono sottoposti alle disposizioni che in Svizzera o in Indonesia disciplinano il controllo degli scambi.

Art. 2

È il Governo svizzero e il Governo indonesiano possono chiedere in ogni tempo all'altra parte contraente d'intavolare trattative per la conclusione, di un nuovo accordo di pagamento.

Tali trattative devono in ogni caso essere intraprese:

1. qualora l'accordo per i pagamenti tra la Confederazione Svizzera e i Paesi Bassi, conchiuso il 24 ottobre 1945⁶, cessi d'avere effetto, conformemente

² RU 1950 1224; RU 1959 165

³ [CS 14 520]

⁴ RU 1950 1224; RU 1959 165

⁵ [CS 14 520]

⁶ [CS 14 520]

all'articolo 12 di esso, e la Repubblica d'Indonesia non partecipasse a un nuovo accordo di pagamento che fosse concluso tra questi due Paesi;

2. qualora l'Unione europea di pagamenti fosse disciolta o cessasse d'avere effetto per quanto concerne la Confederazione Svizzera o, nel senso del numero 1 del preambolo del presente protocollo, per quanto concerne la Repubblica d'Indonesia.

Art. 3

Il presente protocollo estenderà parimente i suoi effetti al Principato del Liechtenstein fino a tanto che questo sarà legato alla Svizzera da un trattato d'unione doganale⁷.

Art. 4

Il presente protocollo entrerà provvisoriamente in vigore il 1° gennaio 1955. Esso avrà definitivamente effetto dopo lo scambio di note tra i due Governi e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 1955.

Se, tre mesi prima dello spirare del termine della sua validità, nessuna delle parti contraenti avrà fatto conoscere la sua intenzione di disdire il presente protocollo, esso sarà tacitamente prorogato di volta in volta per un nuovo periodo di un anno.

Fatto e firmato a Berna il 30 dicembre 1954, in due esemplari originali in lingua inglese.

Il Presidente
della Delegazione svizzera:

Stopper

Il Presidente
della Delegazione indonesiana:

Oemarjadi Njotowijono

⁷ Vedi RS 0.631.112.514

Scambio di lettere del 30 dicembre 1954

Il Presidente della Delegazione indonesiana
Berna

Berna, 30 dicembre 1954

Signor Presidente,

Ho l'onore di comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera in data d'oggi del tenore seguente:

«Nel corso dei nostri colloqui, è stato convenuto che il Governo indonesiano non tratterà le domande di trasferimento concernenti i pagamenti dall'Indonesia alla Svizzera meno favorevolmente delle domande di trasferimento a destinazione di qualsiasi altro paese».

Le confermo, con la presente, che la Sua lettera interpreta esattamente l'accordo raggiunto tra le nostre due Delegazioni.

Gradisca, Signor Presidente, l'espressione della mia alta considerazione.

Oemarjadi Njotowijono